

AGEVOLAZIONI

Passaggio in corso d'anno dal regime dei minimi al forfettario

di Sandro Cerato

La **persona fisica in regime dei minimi** che nel corso del 2019 supera, per oltre il 50%, la soglia di ricavi massimi (pari a **30.000 euro**) può transitare direttamente nel regime forfettario e adottare tale regime per tutto il periodo d'imposta.

È quanto emerge dalla lettura della [risposta n. 140](#) pubblicata ieri pomeriggio sul sito dell'Agenzia delle entrate, in relazione ad una richiesta presentata da un **contribuente che, nel corso del 2019, prevede di uscire dal regime di vantaggio** di cui al **D.L. 98/2011** (regime dei minimi) a causa del **superamento di oltre il 50% del limite massimo di ricavi previsto pari a 30.000 euro**.

Tuttavia, **poiché ritiene di non superare la soglia di 65.000 euro** chiede di poter adottare, **già dal 2019, il regime forfettario** (con imposta sostitutiva del 15%) ed in caso di risposta positiva quali siano gli adempimenti da osservare per tale passaggio.

L'Agenzia osserva in primo luogo che il **regime forfettario**, inizialmente previsto dalla **L. 190/2014**, e successivamente modificato dalla **L. 145/2018** (Legge di Bilancio 2019), **ha gradualmente sostituito tutti gli altri regimi di favore per le piccole attività economiche**, tra cui anche il regime dei "minimi", per il quale è stata tuttavia prevista la **possibilità di continuare ad applicarlo fino al suo naturale esaurimento** (ossia per i **cinque periodi d'imposta**, ovvero **fino al compimento del 35esimo anno di età**) trattandosi comunque di un **regime a tempo determinato**.

In secondo luogo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, pur con **finalità differenti** (il regime dei minimi è nato per favorire le nuove attività economiche, mentre il **regime forfettario intende agevolare le piccole imprese**), si tratta di **due regimi naturali applicabili dal contribuente**, fatta salva l'opzione da parte di quest'ultimo del **regime ordinario**.

"Ne emerge" (si legge nella risposta), "dunque, una sorta di "continuità/consecutività" che porta ad ammettere il naturale passaggio dell'Istante da un regime all'altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo".

Non assume rilievo, secondo l'Agenzia, la circostanza che la **disciplina del regime dei minimi** preveda la **fuoriuscita dal regime stesso in caso di superamento della soglia massima di ricavi**, pari a 30.000 euro, per oltre il 50% (quindi **oltre 45.000 euro**), poiché tale ipotesi di uscita è stata inserita dal legislatore ben prima dell'introduzione del regime forfettario.

L'Agenzia focalizza l'attenzione sulle **conseguenze che derivano dal passaggio da un regime all'altro**, in quanto, **se dal lato Iva non vi sono particolari adempimenti da porre in essere** (entrambi i regimi prevedono infatti un'irrelevanza per il tributo indiretto), **ai fini delle imposte dirette le regole di determinazione del reddito sono particolarmente differenti**.

Si ricorda, infatti, che mentre il **regime forfettario non consente la deduzione analitica dei costi** in quanto il reddito è determinato applicando ai ricavi o compensi una percentuale di redditività a titolo di deduzione forfettaria dei costi, il **regime dei minimi prevede invece la possibilità di deduzione analitica dei costi sostenuti**.

Pertanto, trattandosi di due regimi che tra di loro non possono convivere nel medesimo periodo d'imposta, l'Agenzia conclude affermando che **il reddito del 2019 deve essere determinato con le regole del regime forfettario, trattandosi del regime di "arrivo" del contribuente** per effetto del prodursi della causa di esclusione dal regime dei minimi.

La conclusione dell'Agenzia è senz'altro condivisibile, poiché va nella direzione di **consentire al contribuente di mantenersi in un regime agevolato senza penalizzazioni** derivanti dalla necessità di transitare ad un **regime ordinario** per poi **rientrare nel regime forfettario** nel periodo d'imposta successivo.



Seminario di specializzazione

**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)